Leonardo Partecipazioni

PARTE SPECIALE "F"

Principi generali di comportamento applicabili alle famiglie di reato non significative

Indice

PARTE SPECIALE "F"

F.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale "F" costituisce parte integrante del Modello di cui Leonardo Partecipazioni si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. n. 231/01.

Tutti Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi generali di comportamento di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi a ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

F.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI INFORMATICI (ART. 24 *BIS* DEL DECRETO)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività della Società, in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabili, la probabilità di una loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- utilizzare gli strumenti, i dati e i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- utilizzare *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;

- porre in essere, nei rapporti con soggetti esterni, comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l'integrità, affidabilità e sicurezza di sistemi e dati informatici e telematici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- rispettare i compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema dei poteri nella gestione della sicurezza informatica, dell'utilizzo e dell'assegnazione dei diritti di accesso agli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali;
- utilizzare i *personal computer* per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare in modo corretto le *password* e le firme digitali della Società;
- non modificare o alterare le configurazioni impostate sul *personal computer* di ciascuno;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione a eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati.

Inoltre, con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti:

- sono predisposti strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l'uso indebito o non autorizzato di *password*, la detenzione o installazione di *software* non previsti, ivi compresi *virus* e *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di *hardware* alla rete aziendale;
- sono previste regole formalizzate in merito: alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici / telematici; all'assegnazione dei supporti tecnologici al personale e alla loro restituzione al termine del rapporto di lavoro; all'attribuzione e revoca delle *password* e del diritto di accesso agli strumenti informatici / telematici aziendali, tenendo conto delle mansioni per le quali vengono richiesti / concessi; alla tracciabilità degli accessi; alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi;
- sono adottate specifiche misure di protezione volte a garantire l'integrità delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete *internet*;

- sono definiti e implementati controlli per il monitoraggio delle infrastrutture ICT (computer fissi e mobili, reti, *software*, ecc.) con particolare riferimento alle loro vulnerabilità tecniche, dei supporti fissi (ad esempio apparecchiature con videoterminali che possono essere lasciate incustodite) e mobili (ad esempio supporti utilizzati per il *back-up* dei dati), al fine di evitare un uso improprio degli stessi da parte del personale o di terzi;
- sono definiti e implementati controlli per la protezione dei documenti e delle informazioni sulla base della loro classificazione, attraverso: la crittografia dei dati e dei documenti; la restrizione degli accessi in lettura / scrittura; la corretta conservazione dei file; il mantenimento di opportuni *log* delle transazioni eseguite;
- sono previsti e attuati programmi di sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere la politica di sicurezza ICT adottata dalla Società e una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

La gestione degli aspetti ICT è prevalentemente svolta in regime di *outsourcing* da altra società del Gruppo e, pertanto, si applicano anche i principi e le regole descritti nell'ambito del paragrafo 2.3 della Parte Generale del Modello.

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI REATI ASSOCIATIVI (ART. 24-*TER* DEL DECRETO E L. 146/06 PER GLI ASPETTI RIGUARDANTI LA CRIMINALITÀ INTERNAZIONALE)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività della Società, in relazione ai reati associativi, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabili, la probabilità di una loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- instaurare rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza e in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e

completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;

- introdurre in Società armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui sostanze stupefacenti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- informare i soggetti terzi degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e dal Codice Etico della Società e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
- interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Modello, alla Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e al Codice Etico della Società, dandone immediatamente avviso all'Organismo di Vigilanza;
- improntare tutti i rapporti con tutti i *partner* ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità e ai valori espressi dalla Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e dal Codice Etico della Società, prevedendo prestazioni e compensi in linea con le normative vigenti e le prassi di mercato;
- agire con prudenza, accuratezza e obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con nuovi dipendenti e soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo;
- verificare in modo costante e continuativo la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi della Società delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione e il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi della Società e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- mostrare assoluta correttezza, trasparenza e accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-*QUATER* DEL DECRETO)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività della Società, in relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabili, la probabilità di una loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quater* del Decreto;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure aziendali e i principi di controllo in esse previsti.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner e, in genere, con le controparti contrattuali;
- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di accertare l'attendibilità commerciale / professionale dei fornitori e delle controparti in genere;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione a eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti:

- sono svolti specifici controlli (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica relativamente all'utilizzo di società fiduciarie) con riferimento alla gestione dei flussi finanziari aziendali;
- sono svolti specifici controlli in relazione al Paese dove opera la controparte al fine di verificare se sia o meno un paese a rischio terrorismo.

F.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI REATI AMBIENTALI (ART. 25-*UNDECIES* DEL D. LGS. 231/2001)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività della Società, in relazione ai reati ambientali, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabili, la probabilità di una loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- instaurare rapporti con terze parti che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o non dispongano di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività ad esse demandate, in nome o per conto della Società, con particolare riferimento alla raccolta, trasporto o smaltimento di rifiuti e alla manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- stipulare o mantenere rapporti contrattuali con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, vige l'obbligo di:

- programmare le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente;
- effettuare un'analisi degli aspetti e degli impatti ambientali connessi alle attività svolte dalla Società, al fine di rilevare le potenziali criticità ambientali e le conseguenti misure di prevenzione, protezione e mitigazione necessarie;
- monitorare costantemente il rispetto della normativa ambientale, anche con riferimento ai fornitori incaricati per lo svolgimento di lavori o servizi aventi potenziale rilevanza in merito alle tematiche ambientali;
- attuare una adeguata informazione al personale sulle tematiche ambientali.

F.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-*DUODECIES* DEL DECRETO)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività della Società, in relazione al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile, la probabilità di una sua commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della

Società e pertanto per esso trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto le ipotesi criminose in oggetto, possa potenzialmente diventarlo;
- porre in essere condotte non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori e alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati;
- effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Italiano;
- compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato Italiano o di altro Stato.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- rispettare le *policy* in materia di selezione e assunzione del personale dipendente;
- rendere tracciabile in ogni sua fase il processo di selezione dei profili ricercati e di assunzione del personale;
- accertarsi, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da Paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- archiviare debitamente la documentazione relativa al personale della Società;
- rispettare le procedure in materia di qualificazione e monitoraggio dei fornitori utilizzati;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di

permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato della Società;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione relativa ai fornitori utilizzati dalla Società, nonché nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati.